



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER
LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 03.05.2021

in vigore dal 18.05.2021

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali	2
<i>Art. 1. Oggetto e finalità</i>	2
<i>Art. 2. Ambito oggettivo</i>	2
<i>Art. 3. Soggetti interessati.....</i>	3
Titolo II – Fondo incentivante.....	4
<i>Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo.....</i>	4
<i>Art. 5. Graduazione del fondo.....</i>	4
<i>Art. 6. Varianti</i>	5
<i>Art. 7. Compatibilità e limiti di impiego</i>	5
<i>Art. 8. Formazione professionale e strumentazione.....</i>	6
Titolo III – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche	6
<i>Art. 9. Responsabile Unico del procedimento.....</i>	6
<i>Art. 10. Gruppi di lavoro.....</i>	6
<i>Art. 11. Criteri di ripartizione del fondo</i>	7
<i>Art. 12. Accertamento delle attività svolte</i>	8
<i>Art. 13. Riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione.....</i>	8
<i>Art. 14. Corresponsione ed erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche</i>	9
<i>Art. 15. Limiti individuali ai compensi da corrispondere</i>	10
<i>Art. 16. Rapporto con altri enti pubblici.....</i>	10
Titolo IV – Fondo per l’innovazione.....	11
<i>Art. 17. Calcolo per il fondo dell’innovazione.....</i>	11
<i>Art. 18. Utilizzo del fondo per l’innovazione</i>	11
Titolo V – Norme finali.....	11
<i>Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento.....</i>	11
<i>Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni</i>	12

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2. Ambito oggettivo

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costitutivo da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavori, servizio, fornitura, graduata e ripartita come stabilito nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le seguenti funzioni/attività necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:
 - a) programmazione della spesa per investimenti ;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono riconosciuti per le funzioni svolte per le attività di direzione lavori e di collaudo per appalti di opere pubbliche/lavori realizzate da privati in regime di convenzione, di cui alla fattispecie individuata dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. [50/2016](#).
4. Gli incentivi di cui al comma 1, relativamente a servizi o forniture, sono riconosciuti per le funzioni tecniche specificate al comma 2, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (v. art. 76, comma 1, D.Lgs. 56/2017 e Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2).

-
5. Il presente regolamento trova applicazione, altresì nel caso di accordi quadro e di procedure telematiche di acquisto o negoziazione in relazione alle attività delle funzioni tecniche svolte;
 - 5bis. Gli incentivi tecnici sono riconosciuti per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Per manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità si considerano gli appalti di manutenzione che siano aggiudicati tramite procedura di gara e che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo un supplemento di attività. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni), consenta di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo. (Corte Conti sezione Autonomie n.2/2019)
 6. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
 - gli affidamenti di lavori, servizi e forniture con ricorso a procedure comparative e affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, non superiori a € 40.000,00;
 - le forniture di acquisto di beni di consumo anche se superano i € 40.000,00;
 - le manutenzioni straordinarie e ordinarie non caratterizzate da particolare complessità e i procedimenti di somma urgenza.
 7. Sono esclusi, inoltre, per espressa previsione normativa, i compensi per le attività di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
 8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento e di acquisto del servizio, fornitura si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate, subordinatamente all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 14.
 9. Per gli interventi di lavori, servizi e forniture derivanti dalla realizzazione di progetti europei, il presente regolamento si applica ai progetti cofinanziati, limitatamente alla quota di cofinanziamento.

Art. 3. Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Ente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse dell'Ente stesso.
2. Il presente regolamento si applica ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato nonché di altri Enti che assumono gli incarichi conferiti dalla Ente nei casi stabiliti dall'art. 16.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento di costi o tempi contrattuali. L'accertamento di tali circostanze è di competenza del Responsabile di settore che ha affidato il relativo incarico, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Titolo II – Fondo incentivante

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice, l'Amministrazione destina al "fondo risorse decentrate" una quota non superiore al 2%, modulata sugli importi posti a base di gara stabilito al successivo art. 5. Nella determinazione a contrarre dei singoli interventi verranno determinati gli importi da destinare al fondo di cui al presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tra i soggetti di cui all'art. 11;
 - b) per un ammontare pari al 20% alle risorse finanziarie del fondo per l'innovazione come regolamentato al successivo Titolo IV.

Art. 5. Graduazione del fondo

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – Appalti di Opere e/o lavori pubblici

Importo a base di gara	Percentuale da applicare
Superiore a € 40.000 e inferiore a € 1.000.000	2%
<u>Pari o superiore a € 1.000.000</u> e fino alla soglia di rilevanza comunitaria indicata all'art. 35	1,8%

del Codice	
oltre alla soglia di rilevanza comunitaria e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – Appalti di servizi e forniture

Importo a base di gara	Percentuale da applicare
Superiore a € 40.000 e inferiore a 500.000	2%
Pari o superiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000:	1,80%
Pari o superiore a € 1.000.000 fino a € 20.000.000	1,40%
oltre € 20.000.000	1,50%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'I.V.A..
3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici di ciascun intervento, ivi inclusi gli oneri fiscali (IRAP).

Art. 6. Varianti

1. Le varianti non conformi all'art. 106 del Codice non concorrono ad alimentare il fondo incentivante
2. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il correlato incentivo soltanto se comportano opere aggiuntive e maggiori risorse rispetto alla somma a base di gara. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sul maggior importo rispetto a quello a base di gara previsto nel progetto approvato.
3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto a base di gara che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'intervento e la sua utilizzazione.

Art. 7. Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altri Enti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 8. Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'art. 3, l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Titolo III – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 9. Responsabile Unico del Procedimento

1. Il responsabile Unico del Procedimento è individuato dalla Giunta Comunale o dal Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per ogni singolo intervento, fatta salva l'individuazione da parte dello stesso di diversi soggetti, in possesso di idonea professionalità, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione aggiudicatrice, che avverrà:
 - per le opere/lavori: prima dell'avvio del progetto stesso, ovvero del progetto di fattibilità tecnica ed economica se previsto, oppure contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi (programmazione delle opere pubbliche);
 - per servizi e forniture: all'atto della decisione di acquisire i servizi o forniture. (programmazione biennale dei servizi o forniture)
2. Le funzioni o i compiti del RUP sono quelle previste dalla normativa vigente in materia. Il quale attua il coordinamento delle diverse attività e crea le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art. 10. Gruppi di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche / amministrative, di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, sono costituiti appositi Gruppi di lavoro. L'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, ispirandosi al principio di rotazione.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'intervento ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro.
3. La composizione del Gruppo è definita mediante apposito atto del Responsabile di Settore a cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP, se soggetto diverso.

4. Il gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente a uffici e/o settori diversi da quelli competenti per il singolo intervento in possesso dei requisiti professionali, tecnici e amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, considerata la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata al nulla_osta del Responsabile del Settore di appartenenza.
5. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento da realizzare con eventuale programma di finanziamento;
 - b) il nominativo dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini (obiettivi, tempi e modalità) entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni
 - d) l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 45, (ancorché determinabile e comunque soggetto a modifiche in relazione all'importo dei lavori o forniture), nonché le quote percentuali spettanti a ciascun componente del Gruppo di lavoro.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavori già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Responsabile di Settore competente può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP, se soggetto diverso.
7. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 113, comma 2 del Codice possono essere individuate o variate anche nel corso dell'esecuzione in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento, o in caso di modifiche agli strumenti di programmazione dell'ente.

Art. 11. Criteri di ripartizione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile di Settore competente o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento o nel caso lo stesso responsabile di settore ricopra anche la funzione di RUP, -sentito il relativo RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli incaricati del gruppo di lavoro, secondo i criteri e modalità definiti dal presente regolamento.
2. La ripartizione del fondo incentivante, relativamente alla quota pari all'80%, è effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella allegata al presente regolamento, articolata per le specifiche attività.
3. Qualora un'attività sia svolta da più soggetti incaricati, la quota spettante a ciascuno di essi sarà calcolata in rapporto al peso dell'apporto individuale, considerato l'impegno profuso e l'effettiva rilevanza della prestazione fornita, assicurando un compenso omogeneo alle diverse figure professionali dei componenti-
4. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività tra quelle elencate, allo stesso saranno attribuite le percentuali relative ad ogni singola attività.
5. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno dell'Ente, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'art. 9, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 2, lett. b).

6. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 16, comma 1.

Art. 12. Accertamento delle attività svolte

1. L'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, individuati secondo quanto previsto dall'art. 10, viene eseguito dal Responsabile di Settore competente, sentito il RUP, se soggetto diverso.
2. L'erogazione del compenso incentivante è subordinata all'accertamento positivo in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei soggetti incaricati. L'esito della verifica è positivo se tutte le attività sono svolte correttamente senza costi aggiuntivi dovuti ad errori di progettazione, e nei tempi contrattualmente definiti senza errori o ritardi imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi.
3. L'accertamento è parzialmente positivo se tutte le attività sono svolte ma si sono rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state svolte correttamente, non completate oppure siano stati rilevati incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
5. Nei casi di accertamenti parzialmente positivi o negativi, fatta salve la valutazione di responsabilità di natura amministrativo/contabile e disciplinare, il Responsabile di Settore competente contesta per iscritto gli incrementi dei costi e/o tempi non derivanti da adempimenti normativi e, nel rispetto del principio del contraddittorio, valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di procedere ai sensi dell'art. 11 alla decurtazione o alla non corresponsione dell'incentivo.

Art. 13. Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumento dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento dovuti ad errori di progettazione, o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario, si procede alla decurtazione dell'incentivo, come di seguito specificato.

-
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, non derivanti da adempimenti normativamente previsti e da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, sarò applicata una penalità sull'incentivo del singolo intervento, commisurata alla percentuale di scostamento.
 3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non siano state svolte correttamente, non completate, ovvero vi siano incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti e da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, i soggetti responsabili non verrà corrisposto alcun incentivo.
 4. IL responsabile del settore competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
 5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi del costo dell'intervento.
 6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non sia specificatamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
 7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, e 2 del Codice;
 - b) Sospensioni proroghe degli interventi a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 14. Corresponsione ed erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo e la correlata liquidazione delle somme ai destinatari degli stessi è effettuata in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'intervento.
2. In ogni caso, la liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
 - fase di esecuzione; intera ad approvazione del certificato di collaudo / regolare esecuzione o di verifica della conformità;
 - per il RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto ed il rimanente 50% con l'approvazione del certificato di collaudo / regolare esecuzione o di verifica della conformità.
3. Il responsabile del settore predispone i conteggi accompagnati da eventuale sintetica relazione, --previo accertamento positivo delle specifiche attività, considerati gli effettivi apporti individuali dei soggetti incaricati, secondo quanto previsto all'art. 12. In sede di adozione dell'atto di liquidazione il Responsabile di settore competente, o il Segretario comunale, sentito il RUP, se soggetto diverso, darà atto delle verifiche in ordine alla qualità delle attività svolte e del rispetto dei tempi contrattuali; quantifica , inoltre l'importo definitivo del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti in gruppo di lavoro, indicando e/o aggiornando, altresì, le eventuali percentuali di partecipazione, l'eventuale riduzione o esclusione dell'incentivazione e destinazione delle somme.

4. L'importo dell'incentivo si considera al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'I.R.A.P. a carico dell'amministrazione.

Art. 15. Limiti individuali ai compensi da corrispondere

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altri Enti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice,

2. Al suddetto fine il responsabile del settore competente dovrà richiedere al servizio risorse umane la verifica del limite di cui al comma 1. L'eventuale quota non spettante costituisce economia per l'ente.

Art. 16. Rapporto con altri enti pubblici

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre dipendenti di altri Enti Pubblici.

2. I compensi incentivanti di cui all'art. 113, comma 2, del Codice per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina, e sono trasferiti all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposti al personale che ha espletato tali attività.

3. Specularmente, nel caso in cui dipendenti di questa Amministrazione svolgano, previa stipula di apposita convenzione, attività inerenti le funzioni tecniche presso altre pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto troverà copertura nel fondo costituito dall'Amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartiti secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite al Comune per essere corrisposte nel limite di 50% del trattamento economico complessivo lordo spettante al dipendente interessato.

Quando l'Ente si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina la relativa percentuale riportata nelle tabelle 1 e 2, alla centrale di committenza per le fasi espletate, la quale con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Titolo IV – Fondo per l'innovazione

Art. 17. Calcolo per il fondo dell'innovazione

1. La dotazione del fondo per l'innovazione è costituito dal 20% delle risorse finanziarie del fondo come determinato agli art. 4 e 5 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 18. Utilizzo del fondo per l'innovazione

1. Il fondo per l'innovazione è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4 del Codice e precisamente:
 - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il fondo sarà destinato con il PEG - piano della performance secondo le proposte ed esigenze gestionali formulate dai Responsabili di settore, nel rispetto delle finalità di legge.

Titolo V – Norme finali

Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.”

Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di efficacia della Deliberazione della Giunta Comunale che lo approva.

(TABELLA 1):***Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori******PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante***

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione della spesa per investimento (art. 21 D.Lgs 50/2016)	Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Controllo dell'e esecuzione dei contratti pubblici	totale
Responsabile della programmazione	2				2
Responsabile del procedimento		7	4	9	<u>20</u>
Verificatore progettazione		10			<u>10</u>
Direzione dei lavori				27	<u>27</u>
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10	<u>10</u>
Collaboratori tecnici ***	1.5	1,5	1	8	<u>12</u>
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1.5	1,5	10	6	<u>19</u>
	5%	20%	15%	60%	<u>100%</u>

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori; 70%; Direttore operativo; 20%.; Ispettore di cantiere 10%.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione della spesa per investimento (art. 21 D.Lgs 50/2016)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Controllo delle esecuzione dei contratti pubblici	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	<u>5%</u>			<u>5%</u>
Responsabile del procedimento		<u>7.5%</u>	15%	<u>22.5%</u>
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	<u>2.5%</u>	5%	8%	<u>15.5%</u>
Collaboratori giuridico-amministrativi **	<u>2.5%</u>	<u>7.5%</u>	7%	<u>17%</u>
Totale	<u>10%</u>	<u>20%</u>	<u>70%</u>	100%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.